

(N. 100-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 aprile 1949 (V. Stampato N. 505).

presentato dal Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 LUGLIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1949

Modificazioni al decreto-legge 11 ottobre 1947, n. 1131,
portante disposizioni per la imposta straordinaria sul patrimonio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame, approvato nella seduta del 9 aprile 1949 dal Senato della Repubblica, con alcune modifiche al testo presentato dal Ministro delle finanze, è stato nuovamente modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1949. Tali modifiche vengono ora sottoposte al nostro esame.

Va osservato in via pregiudiziale come le modifiche stesse, all'infuori di quella importante che riguarda l'articolo 6, sieno, nel loro complesso, di scarsa entità e soprattutto non alterino, in maniera rilevante, la logica organicità del provvedimento.

La Camera dei deputati ha approvato nel «Testo» del Senato i primi cinque articoli, mentre ha soppresso l'articolo 6 che, nel testo del Senato sostituiva l'articolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 231.

Si tratta della valutazione dei titoli non quotati in Borsa e, il succitato articolo 6 prevedeva, per essi «la valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, maggiorata del 25 per cento».

L'articolo 19 invece stabiliva che «pur tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione si doveva, in ogni caso, per quanto riguarda le aziende indu-

striali e commerciali, tener conto altresì dei vari elementi che ne compongono il patrimonio ai sensi del precedente articolo 17 ». L'articolo 17 stabilisce una valutazione analitica dei vari elementi che compongono il valore delle aziende individuali.

Nella sua relazione il signor Ministro osservava in merito al proposto articolo 6 che « sul piano della realtà appare evidente il vantaggio di acquisire al più presto gli elementi necessari per la valutazione definitiva ».

Come ricorda nella sua relazione il collega senatore Gava, « nella nostra Commissione una ampia discussione si è svolta sul sistema di valutazione sembrando da alcuni membri non conveniente che una imposta che, come la progressiva, deve far capo ad accertamenti patrimoniali, si liquidi in base a criteri economici di stima che presiedono agli accertamenti relativi alla Imposta di negoziazione e parendo inoltre, non del tutto idoneo al Comitato direttivo degli agenti di cambio ».

A maggioranza quindi la Commissione approvava il testo dell'articolo 6 e così pure a maggioranza lo approvava il Senato nella seduta del 9 aprile 1949.

Va ricordato come nei loro interventi in Aula, sia il senatore Fortunati, che lo scrivente, sostennero l'opportunità di lasciare in vigore il criterio di valutazione per i titoli non quotati in Borsa, previsto nell'articolo 19 del decreto legislativo originario.

La Camera dei deputati, come si disse, ha soppresso l'articolo 6 per cui tornerebbe in vigore il succitato articolo 19.

Le due tesi in contrasto possono trovare entrambe numerosi e solidi argomenti a loro favore.

Già come si disse le opinioni della nostra Commissione e del Senato, erano divise e solo a maggioranza prevalse l'articolo 6. Ora un fatto nuovo interviene: il contrario avviso della Camera dei deputati influisce in senso favorevole al ripristino dell'articolo 19.

Non è qui il caso di riprodurre ciò che risulta dagli « Atti » del Senato pel contenuto della discussione allora avvenuta. Basterà osservare che pur presentando la materia notevole interesse, l'accogliere l'una piuttosto che l'altra soluzione non può presentare, anche per gli ardenti sostenitori dell'articolo 6, un tale peri-

colo da giustificare un conflitto con la Camera, tanto più che di una sola cosa, credo, siamo tutti persuasi, che è necessario definire una volta per sempre le norme della patrimoniale per applicarle, senza incertezza, incassando, finalmente, i tributi stabiliti.

Passando alle altre modifiche, notiamo che la Camera dei deputati ha approvato l'articolo 9 (9 in quanto è stato soppresso, come si disse, l'articolo 6) il quale prevede il caso dei contribuenti i quali per eludere la progressività della aliquota, hanno artificiosamente frazionato il loro patrimonio presentando più dichiarazioni ad uffici diversi.

Nell'articolo 9 è detto che entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, tali contribuenti devono presentare un'unica dichiarazione complessiva. In caso diverso il contribuente è soggetto ad una soprata a pari alla differenza fra l'imposta definitivamente liquidata sull'intero patrimonio e quella liquidata in complesso sulla base delle dichiarazioni frazionate.

Negli articoli 11 e 25 è stato aggiunto la « durata di 15 giorni per le pubblicazioni nell'Albo Pretorio del Comune capoluogo di Provincia ».

A questo proposito la Commissione invita il Ministero delle finanze a impartire le opportune disposizioni alle varie Intendenze di Finanza affinché provvedano a dare in tempo utile notizia al pubblico, a mezzo stampa o altro modo idoneo, dell'avvenuta pubblicazione dei ruoli dei contribuenti negli albi pretori del Comune capoluogo di Provincia.

Articolo 12: mentre il Senato aveva fissato il termine di anni due successivi al 27 marzo 1947 per le successioni che godevano dell'assorbimento della Imposta sul valore globale dell'asse ereditario nell'importo dovuto per imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, invece la Camera ha esteso detto termine sino al 31 dicembre 1949, in modo che esso abbracci il periodo normale di pagamento della imposta straordinaria progressiva stessa.

Articolo 14: avendo la Camera nell'articolo 12 protratto il termine utile sino al 31 dicembre 1949, era necessario prevedere il caso di successioni che si aprissero dopo l'entrata in vigore della legge (ipotesi che non poteva verificarsi col termine del 27 marzo 1949 previsto dal

Senato) a questo ha provveduto con il comma aggiuntivo al succitato articolo 14.

L'articolo 16 è stato aggiunto dalla Camera e si riferisce al caso di evasione legale dalla imposta progressiva sul patrimonio che può verificarsi per le azioni emesse da Società nazionali di pertinenza di Società straniere.

Va osservato come le azioni emesse da Società nazionali possedute da altre Società, pure nazionali, scontano l'imposta attraverso le persone degli azionisti delle seconde; non altrettanto si verifica nel caso delle azioni emesse da Società italiane di pertinenza di Società straniere.

Per ristabilire la parità di trattamento nella tassazione delle Società costituite in Italia e delle Società costituite all'estero non vi è che da far rivivere la disposizione già riportata nell'articolo 2, secondo comma del decreto n. 143, 29 marzo 1947 ed assoggettare il capitale comunque investito od esistente nello Stato delle Società e degli Enti costituiti all'estero, ad imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla Società o Ente che

risultino accertate al nome di persone fisiche, sopprimendo nel tempo stesso l'ultimo comma dell'articolo 70 del decreto n. 1131 e cioè esonerando in ogni caso dall'imposta straordinaria proporzionale del Titolo secondo, il predetto capitale investito od esistente nello Stato italiano. In questo modo la legge verrebbe a fissare un principio direttivo rispondente a chiare esigenze perequative e moralizzatrici.

La Commissione non si nasconde le difficoltà in sede di applicazione e di riscossione del tributo, stante l'esistenza dei Titoli italiani nel portafoglio di Società costituite all'estero.

Ma poichè l'emendamento risponde ad una esigenza di giustizia esso merita di essere approvato.

Onorevoli senatori, la Commissione finanze e tesoro ha esaminato le suddette modifiche ed aggiunte introdotte dalla Camera al disegno di legge in esame e le ha *approvate all'unanimità* per le ragioni sopra esposte e vi invita pertanto a dare ad esse anche la vostra approvazione.

VALMARANA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'alinea 6) dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito come appresso:

«6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, siano state notificate entro il 31 dicembre 1948.

«Qualora le cose mobili indicate nel precedente comma siano alienate, a titolo oneroso, entro un decennio dal 28 marzo 1947, l'esenzione viene revocata, con conseguente nuova

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

liquidazione del debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al Ministero delle finanze le denunce di alienazione presentate a mente dell'articolo 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche se intenda avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso ».

Art. 3.

L'articolo 12 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualità della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.

« Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa nei riguardi dell'imponibile.

« Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la natura, la consistenza o l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unità tipo, approvate dalla Commis-

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

sione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato è stato assegnato. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, numero 1131 è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora si fosse dovuto procedere al riscatto alla data del 28 marzo 1947 ».

Art. 5.

L'articolo 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« I buoni del tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947. I titoli del prestito della ricostruzione 3,50 per cento, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5 per cento, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° giugno-31 agosto 1947.

« Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947.

« La valutazione sarà effettuata in base alla quotazione media ufficiale ovvero alla media dei prezzi di compenso del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, in quanto più favorevoli, qualora la quotazione media ufficiale ovvero la media dei prezzi di compenso del 1948, tenuto conto, per questi ultimi, della rettifica delle quotazioni in rapporto alla emissione di nuove azioni dopo il 28 marzo 1947, siano state inferiori del 15 per cento a quelle del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

«I valori medi dei titoli quotati in borsa nei periodi considerati nei commi precedenti saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

«Il Ministero delle finanze, qualora abbia fondate ragioni per ritenere che le quotazioni di borsa del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate le contrattazioni, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli, ha facoltà di richiederla al Comitato direttivo degli agenti di cambio. Si osservano al riguardo i criteri e la procedura vigenti per l'applicazione della imposta di negoziazione. Il valore così determinato non potrà essere inferiore alla quotazione della tabella ministeriale.

«I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale ».

Art. 6.

L'articolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

«Per i titoli indicati nell'articolo precedente, non quotati in borsa, nonché per le quote delle società assoggettate all'imposta di negoziazione, si adotta la valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, maggiorata del 25 per cento.

«Quando si tratti di titoli o di quote di partecipazione in società, non soggette all'imposta di negoziazione, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla determinazione del patrimonio della società o dell'ente sulla base della valutazione sulla quale si sarebbe liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, se questa fosse stata dovuta, maggiorata del 25 per cento, adottando la procedura ed i criteri di valutazione applicabili per l'imposta di negoziazione.

«Il valore definitivamente accertato nei confronti della società o dell'ente in conformità dei commi precedenti, si assume come valore definitivo dei titoli e delle quote di partecipazione agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta dai singoli proprietari dei titoli e delle quote medesime.

Soppresso.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titoli azionari quotati in borsa, quando, nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, non esistano almeno due prezzi di compenso nella borsa in cui furono quotati.

« Il Comitato direttivo degli agenti di cambio di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è integrato con un funzionario dell'Amministrazione delle imposte dirette di grado non inferiore al VII, designato dal Ministro per le finanze, quando deve procedere alla valutazione dei titoli riguardanti l'applicazione della imposta di negoziazione per l'anno 1947.

« Nella discussione delle valutazioni anzidette dinanzi alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, l'Amministrazione delle imposte dirette ha facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario.

« L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ha facoltà di procedere, ai soli fini delle imposte patrimoniali, alla richiesta di valutazione di cui al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, per l'imposta di negoziazione relativa all'anno 1947, anche oltre il termine previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, purchè entro il termine di prescrizione per l'accertamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali dovuta dalla società o dall'ente emittente ».

Art. 7.

L'articolo 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« L'imposta straordinaria progressiva è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1948, ovvero entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali. L'importo liquidato in base alla dichiarazione viene iscritto a ruolo in via provvisoria, salvo conguaglio, con inizio della riscossione della rata del febbraio 1948.

« È in facoltà dell'Amministrazione di rettificare, in via provvisoria, le dichiarazioni

Art. 6.

Identico.

presentate dai contribuenti, o di procedere ad accertamenti provvisori, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, e di effettuare la conseguente iscrizione a ruolo della imposta relativa, salva ed impregiudicata la rettifica o l'accertamento in via definitiva, nei modi e termini stabiliti, e salvo il conguaglio dell'imposta provvisoriamente iscritta con quella dovuta in base all'accertamento definitivo.

« L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizi dopo la data del febbraio 1948, è ripartita nelle rate ancora da scadere entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in ogni caso, in un numero non inferiore a sei.

« L'imposta iscritta in ruoli la cui riscossione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949, a seconda della composizione del patrimonio, è riscossa in sei rate bimestrali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata.

« Per la riscossione dell'imposta progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista negli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ».

Art. 8.

L'articolo 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Restando invariato il pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio iscritta provvisoriamente a ruolo per l'anno 1949, i contribuenti possono chiedere, entro il perentorio termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette che il pagamento del debito residuo al 1° gennaio 1950 avvenga, a seconda della composizione del patrimonio, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953 o, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1955, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata scadente dopo il 31 dicembre 1949.

« Ai fini della rateazione prevista nel comma precedente, sono considerate valide le domande comunque già presentate per la rateazione, rispettivamente, in quattro o sei anni.

Art. 7.

Identico.

Le domande di maggiore rateazione dell'imposta liquidata in via provvisoria in base alla dichiarazione si considerano efficaci anche ai fini della imposta successivamente liquidata in via definitiva.

« La maggiore rateazione dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento dell'Ufficio deve essere domandata entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso relativo ».

Art. 9.

Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione, deve essere chiesto entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, e il relativo importo versato in Tesoreria nei trenta giorni successivi a quello della notifica della liquidazione.

Compete in tal caso un abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento in ragione d'anno sull'importo complessivo di tutte le rate di imposta straordinaria ancora da scadere.

Qualora il contribuente contesti l'avviso di accertamento, il riscatto viene liquidato sul valore che la finanza avrebbe facoltà di iscrivere provvisoriamente a ruolo. L'importo del riscatto dell'imposta liquidata in relazione al maggiore valore definitivamente stabilito in sede contenziosa deve essere versato nei trenta giorni dalla notificazione della relativa liquidazione.

Il riscatto è ammesso se l'imposta è riscuotibile in un numero di rate superiore a sei.

Si applicano ai riscatti previsti nel presente articolo le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 53 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore della presente legge i contribuenti che abbiano presentato più dichiarazioni, frazionando tra queste il patrimonio posseduto alla data del 28 marzo 1947, sono tenuti a

Art. 10.

Nel decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dopo l'articolo 62, viene inserito il seguente articolo 62-*bis*:

« Indipendentemente dal riscatto di ufficio previsto dall'articolo 54, l'Intendenza di finanza, quando, in assenza di beni immobili capaci di garantire la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dell'imposta medesima, può domandare all'autorità giudiziaria competente a norma dell'articolo 672 del Codice di procedura civile il sequestro conservativo di somme e di beni mobili di pertinenza dei contribuenti anche se dati in cauzione.

« Il sequestro d'azienda non può essere concesso se non sentito il debitore.

« Al sequestro conservativo di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli 674 e 675 del Codice di procedura civile.

« Nel giudizio di convalida spetta al contribuente di fornire la prova che il credito della Amministrazione è assistito da idonee garanzie ».

Art. 11.

L'articolo 69 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente, che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da fare ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli sta-

presentare un'unica dichiarazione complessiva all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, richiamandovi le dichiarazioni già prodotte.

Ove il contribuente non ottemperi all'obbligo previsto nel comma precedente, è soggetto ad una sopratassa pari alla differenza fra l'imposta definitivamente liquidata sull'intero patrimonio e quella liquidata in complesso sulla base delle dichiarazioni frazionate.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

biliti al capo VIII del presente decreto, ma non superiori, in ogni caso, a 60 rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948.

« La domanda deve essere presentata entro il perentorio termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge alla Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica al debito di imposta residuante al 1° gennaio 1950.

« Contro la determinazione negativa della Intendenza è ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva.

« Le determinazioni positive e negative dell'Intendenza di finanza devono essere pubblicate, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati, nell'albo pretorio del Comune capoluogo della provincia ».

Art. 12.

Nelle successioni aperte entro i due anni successivi al 27 marzo 1947, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è assorbita, sino a concorrente quantità della stessa, dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al titolo I del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, accertata a carico dell'autore della successione per i beni caduti nella medesima.

Art. 13.

Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, siano stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947 dall'autore della successione beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, l'assorbimento previsto dall'articolo precedente deve eseguirsi escludendo la quota proporzionale afferente a detti beni.

Tale quota viene portata in deduzione dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dovuta per i beni stessi, qualora questi, entro

Identico.

Identico.

« Le determinazioni positive e negative dell'Intendenza di finanza devono essere pubblicate, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione agli interessati, nell'albo pretorio del Comune capoluogo della provincia, per la durata di 15 giorni ».

Art. 12.

Nelle successioni aperte entro il 31 dicembre 1949, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 e dall'articolo 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206, è assorbita, sino a concorrente quantità della stessa, dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al titolo I del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, accertata a carico dell'autore della successione per i beni caduti nella medesima.

Art. 13.

Identico.

il termine indicato nell'articolo 12, cadano nella successione di chi ne appariva proprietario alla data del 28 marzo 1947.

Nel caso di aumento, avvenuto dopo il 28 marzo 1947, nella consistenza del patrimonio dell'autore della successione, l'assorbimento previsto dall'articolo 12 è eseguito in rapporto alla imposta globale ridotta della quota proporzionale al valore dei beni di cui il patrimonio si è accresciuto.

In caso di diminuzione, l'assorbimento ha luogo in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, ridotta della quota proporzionale afferente ai beni che sono usciti dal patrimonio.

Art. 14.

L'assorbimento di cui all'articolo 12 deve essere chiesto dagli interessati all'Ufficio del Registro, al quale è presentata la denuncia di successione.

Per le successioni già aperte alla data di entrata in vigore della presente legge, la relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, per l'imposta straordinaria già scritta a ruolo, e di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta posteriormente.

Entro sessanta giorni da quello in cui l'accertamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si è reso definitivo, il contribuente, che ha ottenuto i benefici previsti nei precedenti articoli per un importo superiore a quello dell'imposta straordinaria accertata in via definitiva, deve presentare all'Ufficio del Registro un certificato dell'Ufficio

Art. 14.

Identico

Identico.

Per le successioni che si aprono dopo l'entrata in vigore della presente legge, la domanda diretta ad ottenere l'assorbimento deve essere fatta, a pena di decadenza, nella prima denuncia di successione, per l'imposta straordinaria già iscritta a ruolo all'epoca della presentazione della denuncia stessa, e nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta dopo la presentazione della prima denuncia di successione.

Identico.

distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dell'imposta straordinaria definitivamente accertata.

In caso di omissione, il contribuente soggiace ad una pena pecuniaria pari al doppio della maggiore imposta portata in deduzione.

Alla domanda, con cui il contribuente chiede per la prima volta l'assorbimento in rapporto alla imposta straordinaria progressiva deve essere unito un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la descrizione dei cespiti sui quali detta imposta è stata liquidata. Alle eventuali domande successive deve essere unito un certificato attestante le variazioni che siano intervenute nei cespiti suddetti.

Art. 15.

L'alinea c) dell'articolo 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito come appresso.

« c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano un'attività produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attività ».

Identico.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Gli enti e le società costituiti all'estero sono soggetti alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla società o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche. L'imposta a carico della società o dell'ente si applica con aliquote corrispondenti ad un terzo di quelle dell'articolo 31 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, con il massimo del 15 per cento.

L'ultimo comma dell'articolo 70 del predetto decreto è soppresso, salvo conguaglio dell'imposta straordinaria proporzionale eventualmente già liquidata con quella dovuta ai sensi del primo comma.

Art. 16.

L'alinea b) dell'articolo 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, sostituito dal seguente:

« b) Le società cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonché le casse rurali e artigiane e le società mutue di assicurazione, che siano rette con i principi e con la disciplina della mutualità e che operino effettivamente secondo questi principi ».

Art. 17.

La prima parte del primo comma dell'articolo 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituita dalla seguente:

« Per le cooperative e le società mutue di assicurazione la condizione relativa ai principi ed alla disciplina della mutualità, di cui all'articolo precedente, è, in ogni caso, subordinata alla esistenza, nello statuto, delle seguenti calusole: ».

Art. 18.

L'articolo 74 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni sono quotate in borsa, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 18.

« Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle

Le dichiarazioni comunque già presentate ai sensi dell'articolo 76, terzo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, sono valide agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Tuttavia le società e gli enti costituiti all'estero possono dichiarare, entro il termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il capitale investito od esistente in Italia e l'ammontare delle partecipazioni accertate o accertabili al nome di persone fisiche.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

società non per azioni, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19.

« Per tutti gli altri soggetti il patrimonio è valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto.

« Nel caso in cui cespiti posseduti dalla società o dall'ente siano stati danneggiati in dipendenza di eventi bellici, e i medesimi siano stati, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinati dalla società o dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile determinato a mente dei comuni precedenti è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, la detrazione a mente dei commi precedenti è portata in montare dei mezzi propri investiti dalla società o dall'ente.

« Dall'imponibile valutato come sopra, è detratto l'ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta all'atto dell'emissione. Inoltre, è detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che già non siano detratti per intero, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passività, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato ».

Art. 19.

Fermo restando il pagamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali iscritta provvisoriamente a ruolo nella misura prevista dall'articolo 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, il debito di imposta residuo al 1° luglio 1949 è ripartito in trenta rate bimestrali uguali, con scadenza della prima al 10 agosto 1949.

Art. 20.

L'articolo 78 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiara-

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

to dal contribuente, o — quando la dichiarazione non è richiesta — tenendo conto dell'imponibile in base al quale è liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

« L'imposta iscritta a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1949, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1954.

« L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1954, è riscossa in sei rate bimestrali uguali, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata ».

Art. 21.

L'articolo 79 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione dell'imposta straordinaria valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

« Per la riscossione compete all'Esattore lo aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ».

Art. 22.

L'articolo 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione con l'abbuono dell'interesse composto del 7 per cento, in ragione d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere.

« Il riscatto può essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva.

« Il riscatto dell'intero ammontarè dell'imposta deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

della scadenza della prima rata d'imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

« I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 aprile di ciascun anno, con effetto dalla rata scadente nell'agosto successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato il 31 maggio dell'anno in cui la domanda è presentata.

« Non è ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.

« In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria, non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

« Sono altresì applicabili le norme degli articoli 54 e 55 ».

Art. 23.

Il terzo comma dell'articolo 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni e in accomandita per azioni devono l'imposta anche sui cespiti acquisiti nel periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio anteriore al 1° gennaio 1947 e la data di entrata in vigore del decreto sopra citato, quando l'acquisizione abbia avuto luogo a titolo gratuito od a titolo oneroso, salvo, in questo ultimo caso, non sia dimostrato che il cespite acquisito rappresenta trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente alla chiusura del bilancio predetto ».

Art. 24.

A fronte del pagamento della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, disciplinate nei titoli II e III del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, le società e gli enti possono utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria.

Art. 25.

Ai soli fini della pubblicità degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, nell'albo pre-

Art. 24

Identico.

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Ai soli fini della pubblicità degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la durata

torio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi.

Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalità del contribuente, dell'ammontare dell'accertamento, della base imponibile dell'imposta e delle modalità di pagamento.

Art. 26.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge, un testo unico contenente le disposizioni delle varie leggi sulle imposte straordinarie sul patrimonio.

di 15 giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi.

Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalità e del domicilio fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimonio tassabile; delle modalità di pagamento.

Art. 27.

Identico.